

## **LINEE GUIDA N. 10 DEI CORRISPONDENTI**

**Oggetto: Spedizioni di rifiuti a norma dell'Articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti**

1. Le presenti linee guida dei corrispondenti rappresentano l'intesa raggiunta da tutti gli Stati membri sull'interpretazione da dare al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (Regolamento sulle spedizioni di rifiuti - WSR). Le presenti linee guida sono state concordate dai corrispondenti tramite procedura scritta il 12 maggio 2017. Non sono giuridicamente vincolanti. L'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione europea è una competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Le linee guida si applicano dal 12 luglio 2017 e dovrebbero essere revisionate al più tardi cinque anni dalla data di cui sopra e, se necessario, riviste.

### **1. Introduzione**

2. Le presenti linee guida dei corrispondenti forniscono informazioni per:

- (a) I soggetti che organizzano spedizioni di rifiuti a cui si applicano gli obblighi generali di informazione di cui all'Articolo 18 del WSR;
- (b) altri soggetti o parti coinvolti nell'uso dell'Allegato VII al WSR, come i produttori di rifiuti, i raccoglitori, i commercianti, gli intermediari, i vettori, i destinatari, gli impianti di recupero e i laboratori e
- (c) le Autorità responsabili dell'implementazione del WSR.

### **2. Applicazione dell'Articolo 18 e uso dell'Allegato VII**

#### **2.1 Istruzioni per la compilazione del documento di cui all'Allegato VII**

3. *Servono maggiori indicazioni su come compilare il documento di cui all'Allegato VII e dei riferimenti riguardo alle istruzioni specifiche per compilare i documenti di notifica e di movimento contenuti nell'Allegato IC al WSR (si veda Allegato VII, nota 1, seconda frase). Serve un approccio comunitario per garantire che il documento di cui all'Allegato VII venga compilato in modo omogeneo.*

4. *D'intesa comune tra i corrispondenti si è deciso che le istruzioni fornite nell'Appendice 1 alle presenti linee guida vengano utilizzate per compilare il documento di cui all'Allegato VII.*

#### **2.2 Soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell'Articolo 18 (1) (a)**

5. *Servono maggiori chiarimenti su quali soggetti possano agire in qualità di "soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione" ai sensi dell'Articolo 18 (1) (a).*

6. *Di comune accordo tra i corrispondenti si è deciso che il soggetto che organizza la spedizione può essere solo una persona fisica o giuridica sotto la giurisdizione del paese di spedizione, compresi*

- (a) il produttore iniziale,
- (b) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione;
- (c) un raccoglitore abilitato che ha formato la spedizione riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse,

- (d) un ‘commerciante’ registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di soggetto che organizza la spedizione,
- (e) un ‘intermediario’ registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di soggetto che organizza la spedizione, o
- (f) il detentore dei rifiuti qualora tutti i soggetti sopra menzionati siano sconosciuti o insolventi.

7. *Servono maggiori indicazioni su come interpretare l’espressione “sotto la giurisdizione del paese di spedizione”.*

8. *Di comune intesa tra i corrispondenti* è stato deciso che spetta alle autorità del paese di spedizione definire le condizioni per cui un soggetto che organizza una spedizione di rifiuti rientri “sotto la giurisdizione del paese di spedizione”. Se tali condizioni vengono soddisfatte nel paese di spedizione, tutte le parti coinvolte, comprese le autorità dei paesi di transito e di destinazione, sono tenute ad accettare il fatto che il soggetto che organizza una spedizione di rifiuti sia sotto la giurisdizione del paese di spedizione. Nel caso in cui gli Stati membri abbiano definito nella propria legislazione nazionale disposizioni specifiche riguardanti tali condizioni o abbiano adottato provvedimenti in singoli casi, tali misure devono essere conformi alle disposizioni dei Trattati<sup>1</sup> nonché ai principi di necessità e proporzionalità nell’interpretazione data alle decisioni applicabili della CGUE.

### **2.3 Contratto ai sensi dell’Articolo 18 (2)**

9. *Servono indicazioni su come debba essere formulato il contratto di cui all’Articolo 18 paragrafo 2 e se il contratto possa includere più di una spedizione*<sup>2</sup>.

10. *Di comune intesa tra i corrispondenti* si è deciso che le informazioni riportate nel contratto devono essere in linea con quelle fornite nel corrispondente documento di cui all’Allegato VII; il contratto deve quindi contenere almeno le informazioni relative al soggetto che organizza la spedizione e al destinatario (caselle 1 e 2), relative a uno o più rifiuti (caselle 9 e 10) e la/le operazioni di recupero corrispondenti a ciascun rifiuto<sup>3</sup>. Un modello di esempio di tale contratto sarà presentato nell’Appendice 2.

11. *Di comune intesa tra i corrispondenti* si è deciso che più di un documento di cui all’Allegato VII può corrispondere a un singolo contratto.

### **2.4 Spedizioni illegali ai sensi dell’Articolo 2 (35) (g) (iii) e ripresa dei rifiuti**

12. *Servono precisazioni su come interpretare il testo dell’Articolo 2, comma 35, lettera (g) punto (iii) “in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’Allegato VII.*

13. *Di comune intesa tra i corrispondenti* è stato concordato che l’espressione “in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’Allegato VII” significa che il documento non è presente o che mancano importanti informazioni nel documento, tra cui la firma nella casella 12 o che le informazioni non sono corrette. Ogni caso dovrebbe essere valutato nel merito, in termini di severità delle sanzioni, che dovrebbero sempre essere proporzionate.

<sup>1</sup> Trattato sull’Unione europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

<sup>2</sup> Il WSR non impone che il contratto accompagni una spedizione di rifiuti di cui all’Articolo 18.

<sup>3</sup> In ogni documento di cui all’Allegato VII corrispondente ad un contratto va indicata una sola operazione di recupero, secondo quanto disposto dal paragrafo 16 dell’Appendice 1.

14. *Occorre precisare se sia necessario compilare un nuovo documento di cui all'Allegato VII e, in caso affermativo, da parte di chi, nel caso di una ripresa di rifiuti ai sensi dell'Articolo 18 (2) in cui la spedizione o il recupero dei rifiuti non possano essere effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'Articolo 2 (35) (g) (iii).*

15. *Di comune intesa tra i corrispondenti si è deciso che in caso di ripresa dei rifiuti ai sensi dell'Articolo 18 (2) in cui la spedizione o il recupero dei rifiuti non possano essere effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'Articolo 2 (35) (g) (iii), il soggetto che ha organizzato la spedizione iniziale o, qualora questo non sia in grado di farlo (per esempio se è insolvente), il destinatario, deve compilare il nuovo documento di cui all'Allegato VII<sup>4,5</sup>.*

## **2.5 Caso di spedizione composta da più unità di trasporto**

16. *Occorre precisare come l'obbligo di cui all'Articolo 18 (1) relativo al fatto che i rifiuti debbano essere accompagnati dal documento contenuto nell'Allegato VII durante il trasporto si applichi a una spedizione composta da più unità di trasporto confezionate singolarmente.*

17. *Di comune intesa tra i corrispondenti si è deciso che in caso di una spedizione costituita da più unità di trasporto confezionate singolarmente (per esempio fusti, botti di legno, taniche, scatole, borse<sup>6</sup> e contenitori) si può usare un unico documento di cui all'Allegato VII per tutte le unità che compongono la spedizione, a condizione che le informazioni riportate nel documento di accompagnamento di cui all'Allegato VII descrivano l'intera spedizione<sup>7,8</sup>. Esempi di spedizione costituita da più unità di trasporto individuali possono essere due o più fusti, due o più botti di legno, due o più taniche, due o più scatole, due o più borse, due o più contenitori riempiti dello stesso tipo di rifiuto e trasportati (i) da un camion, (ii) da un camion e un rimorchio attaccato al camion, (iii) da uno o più vagoni ferroviari dello stesso treno, (iv) da una chiatta o (v) da una chiatta e un rimorchio attaccato alla chiatta.*

---

<sup>4</sup> In caso di spedizioni illegali, si veda anche l'articolo 24, in particolare il paragrafo 9.

<sup>5</sup> Le istruzioni fornite nell'Appendice 1 non sono pienamente applicabili al caso di ripresa.

<sup>6</sup> Si vedano le tipologie di imballaggi secondo gli Allegati IA e IB.

<sup>7</sup> Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere, in determinati casi, un documento separato di cui all'Allegato VII, per esempio per (i) ogni unità, (ii) per un rimorchio o per un vagone ferroviario.

<sup>8</sup> Laddove non sia possibile che un documento originale di cui all'Allegato VII accompagni la spedizione, le autorità competenti degli Stati membri possono accettare anche una copia o un fax.

## Istruzioni per la compilazione del documento di cui all'Allegato VII

### **I. Introduzione e scopo del documento di cui all'Allegato VII**

1. Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni necessarie per compilare il documento di cui all'Allegato VII. Tale documento è destinato ad accompagnare una spedizione di rifiuti in ogni sua fase<sup>9</sup> dal momento in cui ha inizio nel paese di spedizione fino al suo arrivo in un impianto di recupero o in un laboratorio in un altro paese. Le presenti istruzioni si applicano alle spedizioni di rifiuti qualora il rifiuto spedito si trovi all'interno dell'Unione europea, ovvero il documento di cui all'Allegato VII si riferisce alle spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE e da, verso o attraverso l'UE. Le parti coinvolte nella spedizione (il soggetto che organizza la spedizione, i vettori, il destinatario, se applicabile, e il relativo impianto o laboratorio di recupero) devono firmare il documento al momento della consegna o del ricevimento dei rifiuti in questione.

### **II. Requisiti generali**

2. Una spedizione programmata ai sensi all'Articolo 18 può avere luogo solo dopo che il documento di cui all'Allegato VII è stato interamente compilato in applicazione del presente Regolamento<sup>10</sup>.

3. Il documento di cui all'Allegato VII deve essere battuto a computer o compilato a lettere maiuscole con inchiostro indelebile. Le firme vanno sempre apposte con inchiostro indelebile e il nome del rappresentante autorizzato deve accompagnare la firma in lettere maiuscole. In caso di un piccolo errore, il soggetto che organizza la spedizione può apportare una correzione. La correzione deve essere segnalata e firmata o timbrata, indicando la data della modifica. In caso di cambiamenti o correzioni consistenti, occorre compilare un nuovo documento.

4. Il documento di cui all'Allegato VII è stato predisposto per essere facilmente compilato in formato elettronico. In questo caso, è necessario assumere misure di sicurezza adeguate per evitare qualsiasi abuso del documento, come per esempio convertendo il documento in un formato elettronico non modificabile. Qualsiasi modifica apportata a un documento compilato deve essere visibile. Un documento di cui all'Allegato VII redatto in formato elettronico con firma digitale può accompagnare il trasporto se può essere letto in qualsiasi momento del trasporto e se le autorità competenti interessate lo accettano.

5. Per semplificare la traduzione, per compilare alcune caselle è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Laddove è richiesto l'inserimento di un testo, occorre che questo sia redatto in una lingua accettata dalle autorità di tutti i paesi coinvolti<sup>11</sup>.

6. La data va indicata secondo il formato a sei caratteri. Ad esempio, il 29 gennaio 2017 deve essere indicato come 29.01.17 (giorno.mese.anno).

7. In caso si alleghino al documento di cui all'Allegato VII altri documenti contenenti informazioni aggiuntive, questi devono riportare riferimenti chiari (ad esempio riferimenti numerati) che rimandino alle parti corrispondenti del documento di cui all'Allegato VII e devono citare la o le caselle a cui si riferiscono.

---

<sup>9</sup> Il soggetto che organizza la spedizione deve garantire che la spedizione sia accompagnata dal documento di cui all'Allegato VII.

<sup>10</sup> Si noti che, ai sensi del paragrafo 13 delle presenti linee guida dei corrispondenti, in mancanza del documento di cui all'Allegato VII o qualora le informazioni riportate rivelino gravi mancanze, tra cui la firma nella casella 12, o le informazioni non siano corrette, la spedizione può essere considerata illegale ai sensi dell'Articolo 2 (35) (g) (iii) del Regolamento (CE) n.1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

<sup>11</sup> Si veda l'Articolo 27 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

### **III. Istruzioni specifiche per la compilazione del documento di cui all'Allegato VII**

8. Prima dell'inizio effettivo della spedizione, il soggetto che organizza la spedizione o il suo rappresentante<sup>12</sup> deve compilare le caselle da 1 a 12 e firmare la casella 12, tralasciando la 5. Al momento della presa in carico della consegna, il rispettivo vettore o il suo rappresentante<sup>13</sup> compila la casella 5. Il destinatario deve compilare e firmare la casella 13 nel caso in cui non corrisponda all'impianto di recupero o laboratorio e quando si prende carico della spedizione di rifiuti dopo l'arrivo nel paese di destinazione. L'impianto di recupero o laboratorio compila la casella 14 dopo aver ricevuto i rifiuti.

9. **Casella 1:** Indicare il nome, l'indirizzo e tutti gli altri dati riguardo al soggetto che organizza la spedizione. L'indirizzo comprende il nome del paese e il numero di telefono e fax, compreso il prefisso telefonico nazionale. Fornire i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica che dovrebbero agevolare i contatti di tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione. Se non è possibile fornire un numero di fax, indicare N/A. Laddove il soggetto che organizza la spedizione sia una persona giuridica come una società, il nome della società deve essere indicato alla voce "nome" e va riportato alla voce "persona di contatto" il nome di una persona autorizzata che possa fornire eventuali informazioni aggiuntive. La persona di contatto dovrebbe essere responsabile della consegna, compresi eventuali incidenti che possono verificarsi durante la spedizione. Se il soggetto che organizza la spedizione è una persona fisica, non occorre aggiungere una persona di contatto.

10. **Casella 2:** Inserire i dati necessari. Di solito il destinatario è l'impianto di recupero o il laboratorio riportato nella casella 7. In alcuni casi, però, il destinatario può essere una persona diversa, per esempio un commerciante, un intermediario o una società, come la sede legale o un indirizzo postale dell'impianto di recupero ricevente indicato nella casella 7. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di spedizione e possedere o esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione<sup>14</sup>. Il paese che compare nell'indirizzo indicato in questa casella deve essere lo stesso di quello riportato nella casella 7.

11. **Casella 3:** Indicare il peso effettivo dei rifiuti in tonnellate (1 tonnellata equivale a 1 megagrammo (Mg) o a 1000 kg).

12. **Casella 4:** Inserire la data di inizio effettivo della spedizione.

13. **Casella 5 (a-c):** Le informazioni e la firma richieste nella casella 5 vanno riportate da ogni vettore o suo rappresentante quando prende in consegna la spedizione. L'indirizzo deve includere il nome del paese, il numero di telefono e di fax e il prefisso telefonico nazionale. Se non è possibile specificare un numero di fax, riportare N/A. Se sono coinvolti più di tre vettori, occorre allegare al documento di cui all'Allegato VII le informazioni relative a ciascun vettore.

---

<sup>12</sup> Per "rappresentante" si intende una persona che esercita un'attività subordinata e autorizzata per iscritto dal soggetto che organizza la spedizione.

<sup>13</sup> Per "rappresentante" si intende una persona che esercita un'attività subordinata e autorizzata per iscritto dal vettore.

<sup>14</sup> Alcuni Stati membri hanno un approccio più rigoroso sulle condizioni in cui tale altro soggetto possa agire in qualità di destinatario, per esempio che il destinatario debba avere il controllo fisico dei rifiuti al momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. Si veda anche la risposta alla domanda 5.2 nelle domande frequenti (FAQ) sul Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (disponibile al seguente link <http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/faq.pdf>)

14. **Casella 6:** Indicare il nome, l'indirizzo e gli altri dati richiesti sul "generatore di rifiuti"<sup>15</sup>. Se il generatore di rifiuti coincide con il soggetto che organizza la spedizione, scrivere "come nella casella 1". Se il rifiuto è stato prodotto da più di un generatore, scrivere "vedi elenco allegato" e aggiungere una lista contenente le informazioni richieste per ogni generatore (si veda nota 3 del documento di cui all'Allegato VII). Per "generatore di rifiuti" si intende il produttore iniziale, un nuovo produttore o un raccogliatore abilitato di rifiuti. Qualora il generatore non sia noto, indicare il nome del soggetto che detiene o che ha il controllo sul rifiuto (detentore).

15. **Casella 7:** Indicare il nome, l'indirizzo e tutte le altre informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione selezionando se impianto di recupero o laboratorio). L'indirizzo deve essere quello effettivo (cioè non casella postale). Il paese che compare nell'indirizzo indicato in questa casella deve essere lo stesso di quello riportato nella casella 2. Se l'impianto di recupero o il laboratorio è anche il destinatario, riportare "come nella casella 2".

16. **Casella 8:** Se nella casella 7 è stata contrassegnata l'opzione "impianto di recupero", indicare il tipo di operazione di recupero utilizzando i codici R riportati nell'Allegato II alla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti; se è stato selezionato "laboratorio", indicare il tipo di operazione di recupero o smaltimento utilizzando i codici R o i codici D riportati negli Allegati I e II alla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

17. **Casella 9:** Indicare il nome o i nomi con cui il materiale è comunemente noto o il nome commerciale. In caso di una miscela di rifiuti elencati nell'Allegato IIIA al WSR, riportare le stesse informazioni per le singole frazioni.

18. **Casella 10:** Inserire il o i codici che identificano la voce del rifiuto riportati negli Allegati III, IIIA o IIIB al WSR nelle sottorubriche, come indicato di seguito. Specificare nella casella 10 il codice corrispondente a una delle seguenti quattro categorie:

- (a) *Sottorubrica (i):* indicare il o i codici di Basilea tratti dall'Allegato IX alla Convenzione di Basilea, elencati nella Parte I dell'Allegato III del WSR (si veda anche elenco B nella Parte 1 dell'Allegato V al WSR).
- (b) *Sottorubrica (ii):* usare i codici OCSE per i rifiuti elencati nella Parte II dell'Allegato III al WSR, cioè per quei rifiuti che non hanno equivalenti riportati nell'Allegato IX alla Convenzione di Basilea o che hanno un diverso livello di controllo secondo il WSR rispetto a quello richiesto dalla Convenzione di Basilea
- (c) *Sottorubrica (iii):* in caso di miscele di rifiuti elencati nell'Allegato IIIA al WSR, fornire il o i codici corrispondenti come indicato nell'Allegato IIIA nella giusta sequenza (cfr. nota 4 dell'Allegato VII). Alcune voci della Convenzione di Basilea come B1100, B3010 e B3020 si riferiscono unicamente a particolari flussi di rifiuti, come indicato nell'Allegato IIIA.
- (d) *Sottorubrica (iv):* in caso di miscele di rifiuti elencati nell'Allegato IIIB al WSR, fornire i codici BEU riportati nell'Allegato IIIB (cfr. nota 5 dell'Allegato VII). Questi codici sono validi solo nell'Unione europea e vanno usati solo per spedizioni all'interno, verso o attraverso l'UE.

Inoltre occorre specificare nella casella 10 un codice corrispondente alle seguenti due categorie:

- (a) *Sottorubrica (v):* indicare i codici inseriti nella lista europea dei rifiuti (si veda la Decisione della Commissione 2000/532 / CE e successive modifiche)<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Per quanto riguarda la compilazione di questa casella, si veda la sentenza della Corte nella causa C-1/11 (si veda:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121166&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839361>

<sup>16</sup> Si veda <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm> e <http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/a.htm>.

(b) *Sottorubrica (vi)*: se possibile, usare i codici nazionali di identificazione (diversi da quelli compresi nell'elenco comunitario dei rifiuti) utilizzati nel paese di spedizione e, se noti, nel paese di destinazione.

19. **Casella 11:** Inserire il nome dei paesi di spedizione, di transito e destinazione o i codici di ciascun paese, utilizzando le abbreviazioni dello standard ISO 3166<sup>17</sup>.

20. **Casella 12:** Al momento della spedizione, il soggetto che organizza la spedizione o il suo rappresentante<sup>18</sup> deve inserire il proprio nome, firmare e datare il documento di cui all'Allegato VII. Nel caso in cui il soggetto che organizza la spedizione sia una persona giuridica, il suo rappresentante che firma la casella 12 può essere diverso dal rappresentante che sottoscrive il contratto ma devono firmare per conto della stessa persona giuridica.

21. **Casella 13:** Questo spazio deve essere compilato e firmato dal destinatario riportato nella casella 2 qualora il destinatario non sia né un impianto di recupero né un laboratorio e nel caso in cui il destinatario prenda in carico il rifiuto dopo che la spedizione arriva nel paese di destinazione.

22. **Casella 14:** Questa casella va compilata e firmata da un rappresentante<sup>19</sup> dell'impianto di recupero o dal laboratorio al momento della ricezione della spedizione dei rifiuti. Barrare la casella per l'impianto di recupero o il laboratorio. Indicare la quantità dei rifiuti ricevuti in tonnellate (1 tonnellata equivale a 1 megagrammo (Mg) o a 1000 kg).

---

<sup>17</sup> Si veda [http://www.iso.org/iso/home/standards/country\\_codes/iso-3166-1\\_decoding\\_table.htm](http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm).

<sup>18</sup> Per "rappresentante" si intende una persona che esercita un'attività subordinata ed è autorizzata per iscritto dal soggetto che organizza la spedizione.

<sup>19</sup> Per "rappresentante" si intende una persona che esercita un'attività subordinata ed è autorizzata per iscritto dall'impianto di recupero o dal laboratorio.

**Esempio di modello di un  
contratto concluso ai sensi dell'Articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006**

La presente Appendice include il seguente modello per la formulazione del contratto di cui all'Articolo 18 (2) e della casella 12 dell'Allegato VII al WSR che fornisce informazioni in linea con quelle indicate nel documento di cui all'Allegato VII:

<p><b>Contratto per la spedizione di rifiuti soggetti ai requisiti di informazione di cui all'Articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti</b></p>
---

**Tra**                    **“il Soggetto che organizza la spedizione”**<sup>20</sup>  
                               *[Nome della società]*  
                               *[informazioni di contatto]*

**E**                        **“il Destinatario”**  
                               *[Nome della società]*  
                               *[informazioni di contatto]*

**concernente le spedizioni per il recupero dei seguenti rifiuti e le operazione di recupero corrispondenti a ciascun rifiuto<sup>21</sup>:**

*[descrizione usuale dei rifiuti<sup>22</sup>; identificazione dei rifiuti secondo il riquadro 10 dell'Allegato VII<sup>23</sup>; operazioni R<sup>24</sup>]*

Le Parti al presente accordo, in qualità di Soggetto che organizza la spedizione e di Destinatario, sono tenute a rispettare i requisiti esposti nel Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativi alla spedizione dei rifiuti di cui all'Articolo 3 (2) del presente Regolamento. Le spedizioni devono avvenire secondo quanto disposto dall'Articolo 18 e dalle informazioni fornite nel documento di cui all'Allegato VII, in base ai termini del presente contratto.

Il Soggetto che organizza la spedizione si impegna a consegnare i rifiuti al Destinatario e/o all'impianto di recupero per il recupero dello stesso e il Destinatario si impegna, qualora coincida con l'impianto di recupero, a recuperare i rifiuti secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n.1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Si è così concordato tra le parti firmatarie del presente accordo che saranno osservati seguenti obblighi di legge e vincoli, come previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006:

- (a) Il Soggetto che organizza la spedizione deve garantire che il rifiuto sia accompagnato da un documento di cui all'Allegato VII.
- (b) Il documento di cui all'Allegato VII deve essere firmato dal Soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall' impianto di recupero e dal Destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

<sup>20</sup> Il soggetto che organizza la spedizione deve rientrare sotto la giurisdizione del paese di spedizione.

<sup>21</sup> In caso di più rifiuti, fornire un elenco dei rifiuti con la /le corrispondente/i operazione/i di recupero. Secondo quanto disposto nel paragrafo 16 dell'Appendice I va indicata una sola operazione di recupero per ogni documento di cui all'Allegato VII corrispondente al presente contratto.

<sup>22</sup> Si veda il paragrafo 17 nell'Appendice 1.

<sup>23</sup> Si veda il paragrafo 18 nell'Appendice 1.

<sup>24</sup> Si veda il paragrafo 16 nell'Appendice 1.



- (c) Il presente contratto tra il Soggetto che organizza la spedizione e il Destinatario deve essere efficace al momento di avvio della spedizione.
- (d) Laddove una spedizione di rifiuti o il relativo recupero non possano essere effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, il Soggetto che organizza la spedizione o, qualora questo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (per esempio, a causa di insolvenza), il Destinatario, deve riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in altro modo e provvedere, se necessario, al loro deposito nel frattempo.
- (e) Il presente contratto rimane valido per tutta la durata della spedizione indicata sul/sui documento/i di cui all'Allegato VII e fino alla conclusione dell'operazione di recupero presso l'impianto.
- (f) Il Soggetto che organizza la spedizione o il Destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità coinvolta nelle ispezioni.

**Per il Soggetto che organizza la spedizione:**

Nome e titolo: *[Nome e titolo]* \_\_\_\_\_

Data: *[Data della firma]* Firma: \_\_\_\_\_

**Per il Destinatario:**

Nome e titolo: *[Nome e titolo]* \_\_\_\_\_

Data: *[Data della firma]* Firma: \_\_\_\_\_